

L.R. 8 luglio 2011, n. 13 - CRITERI OPERATIVI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRATICHE EDILIZIE

A seguito dell'entrata in vigore della L..R. 8 luglio 2011 n. 13 di modifica della Legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 (Piano casa), rilevato che l'ambito, pur estensivo, della normativa risulta subordinato ad un provvedimento di recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell' art. 8 comma 4, si configura una fase transitoria nella quale anche interventi precedentemente consentiti non risultano realizzabili in forma automatica.

Ci si riferisce in particolare alla possibilità di intervenire esclusivamente sulla prima casa di abitazione, nelle more di approvazione di un provvedimento di competenza comunale che estenda la possibilità di interventi anche su edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione ed edifici con destinazioni diverse come elencati all'art. 8 co. 4 della L.R. 13/2001 (o, comunque, prima della decorrenza del termine del 30 novembre 2011, oltre il quale, nel caso che il Comune non abbia deliberato, gli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009, come modificati dalla L.13/11, trovano integrale applicazione, come previsto dall' art. 8 co. 5).

In relazione a quanto sopra evidenziato, vengono adottati i seguenti criteri operativi per la verifica di conformità per le diverse fattispecie di pratiche:

- **D.I.A. Piano Casa presentate prima del 9 luglio 2011.** Per tali pratiche, verificata ai sensi dell'art 23 co. 6 DPR 380/2001 la conformità alla normativa vigente all'epoca di presentazione della denuncia, gli interventi si intendono realizzabili alla scadenza del termini di cui all'art. 23 co. 1 del medesimo DPR;
- **D.I.A. Piano Casa presentate a partire dal 9 luglio 2011.** Per tali pratiche e fino all'approvazione della deliberazione consiliare ai sensi dell' art. 8 co.4 (o, comunque, fino alla scadenza del termine del 30 novembre 2011, nel caso che il Comune non abbia deliberato ai sensi dell' art. 8 co.4), verrà verificato che gli interventi riguardino attività sulla prima casa di abitazione, procedendo, in caso contrario, all'emissione dell'ordine motivato di non eseguire l'intervento ai sensi dell'art 23 co 6 DPR 380/2001.

- **Istanze di rilascio di Permesso di costruire presentate prima del 9 luglio 2011, con procedimento non concluso con il rilascio del relativo provvedimento.**

Per tali pratiche si distinguono le seguenti **casistiche**:

a) interventi realizzabili dall'entrata in vigore della L.R. 13/2011 ai sensi dell'art. 8 co. 3 della stessa e inerenti la prima casa di abitazione. Per tali pratiche il **provvedimento verrà rilasciato** nei termini previsti dall'art. 20 DPR 380/2001, verificata la conformità alle normative vigenti al momento del rilascio.

b) interventi riguardanti edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione ed edifici con destinazioni diverse come elencati all'art. 8 co. 4 della L.R. 13/2001. Per tali pratiche la **conclusione positiva del procedimento (fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 20 DPR 380/2001 e la conformità alle normative vigenti al momento del rilascio)** rimarrà subordinata all'approvazione del provvedimento consiliare previsto dall'art. 8 co. 4 della L.R. 13/2011 (o , comunque alla decorrenza del termine del 30 novembre 2011, nel caso che il Comune non abbia deliberato ai sensi dell' art. 8 co.4).

- **Istanze di rilascio di Permesso di costruire presentate a partire dal 9 luglio 2011.**

Anche per tali pratiche si distinguono le medesime seguenti **casistiche**:

a) interventi realizzabili dall'entrata in vigore della L.R. 13/2011 ai sensi dell'art. 8 co. 3 della stessa e inerenti la prima casa di abitazione. Per tali pratiche il **provvedimento verrà rilasciato** nei termini previsti dall'art. 20 DPR 380/2001, verificata la conformità alle normative vigenti al momento del rilascio.

b) interventi riguardanti edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione ed edifici con destinazioni diverse come elencati all'art. 8 co. 4 della L.R. 13/2001. Per tali pratiche la **conclusione positiva del procedimento (fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 20 DPR 380/2001 e la conformità alle normative vigenti al momento del rilascio)** rimarrà subordinata all'approvazione del provvedimento consiliare previsto dall'art. 8 co. 4 della L.R. 13/2011 (o , comunque alla decorrenza del termine del 30 novembre 2011, nel caso che il Comune non abbia deliberato ai sensi dell' art. 8 co.4).

Per quanto concerne la verifica di conformità degli interventi su **immobili ricadenti all' interno dei centri storici**, è fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 1 dell' art. 6 della L.R. 13/11 (che ha modificato la lettera a) del comma 1 dell' art. 9 della L.R. 14/09), che rinvia la realizzabilità di qualsiasi intervento alla approvazione di una specifica deliberazione consiliare o comunque, limitatamente agli interventi sulla prima casa di abitazione, nel caso che il Comune non abbia deliberato, alla scadenza del termine del 30 novembre 2011.

21.07.2011

f.to Il Dirigente
arch. Carlo Erranti